

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei dott.ri:

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | REGIONE | CLASSI DI CONCORSO | VOTO |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|------|
| AURELI | DIEGO | | EMILIA ROMAGNA | B017 | 60 |
| BERTOLINO | ILDE | | SICILIA | A015 | 72 |
| CAPRIO | SILVIO | | CAMPANIA | AM30, ADMM | 60 |
| CAPUTO | LUCIA | | VENETO | A019 | 68 |
| CICERO | CONCETTINA | | SICILIA | ADSS, A018 | 72 |
| CORTILE | LINA ASSUNTA | | CAMPANIA | A046, ADSS | 76 |
| CUMBO | ELEONORA | | LOMBARDIA | A042 | 62 |
| D'AVINO | LORENZA | | LAZIO | B016, ADSS | 74 |
| DI VIRGILIO | DONATELLO | | MARCHE | A047, ADSS | 66 |
| FARINA | ALESSANDRO | | CAMPANIA | AM48, AS48 | 70 |
| FEOLA | SONIA | | EMILIA ROMAGNA | AB24, AB25 | 64 |
| FORTELEONI | GIOVANNI | | SARDEGNA | A045 | 68 |
| IADEVAIA | MARCO | | MOLISE | ADSS, B020 | 62 |
| IAQUINTA | ROSARIO | | EMILIA ROMAGNA | B015 | 66 |
| IZZO | RAFFAELLA | | MOLISE | A045, ADSS | 64 |
| L'ABBATE | GIUSEPPA | | SICILIA | A018 | 68 |
| LAMBIASE | GAIA | | LAZIO | ADSS | 76 |
| LONGO | ANTONELLA | | CALABRIA | A027 | 66 |
| MUSELLA | GIUSEPPE | | CAMPANIA | B015, ADSS | 74 |
| NICOLETTI | FRANCESCO | | CALABRIA | ADSS | 68 |
| Pagano | Enrica | | CAMPANIA | ADSS, A018 | 82 |
| RAFFIOTTA | ELENA MARIA | | SICILIA | B016 | 80 |
| RUGGERO | FILIPPO | | VENETO | A037, A060 | 64 |
| RUSSO | VERONICA | | SICILIA | B019 | 80 |
| SCUNGIO | GIUSI | | MOLISE | ADSS, B020 | 62 |

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,

E CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico regionale per il Friuli-Venezia-Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.,

NONCHÉ CONTRO il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro p.t., il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: **A)** del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (pubblicato in data 10.10.2025 sul sito InPA), recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **B)** del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **C)** qualora occorra, delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; **D)** di

qualsiasi altro atto premesso connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

E PER L'EFFETTO, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA, di ogni provvedimento attuativo e strettamente consequenziale, siccome vincolato dalla *lex specialis*, adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale in parola, e quindi; **E)** degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Calabria prot. n. 960 del 13.01.2026, USR Campania prot. n. 532 del 13.01.2026, USR Emilia-Romagna prot. n. 1367 del 15.01.2026, USR Lazio prot. n. 2515 del 12.01.2026, USR Marche prot. n. 32 del 12.01.2026 e prot. n. 60 del 15.01.2026, USR Molise prot. n. 372 del 12.01.2026, USR Piemonte prot. n. 455 del 12.01.2026, USR Puglia prot. n. 2200 del 13.01.2026, USR Sardegna prot. n. 455 del 13.01.2026, USR Sicilia prot. n. 1372 del 12.01.2026, USR Veneto prot. n. 862 del 14.01.2026; **F)** degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Emilia-Romagna prot. n. 2861 del 26.01.2026, USR Lazio prot. n. 4372 del 15.01.2026 e prot. n. 6636 del 20.01.2026, USR Sardegna prot. n. 1069 del 22.01.2026, USR Sicilia prot. n. 2632 del 19.01.2026 e prot. n. 4598 del 28.01.2026; **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

PER L'EFFETTO PER LA CONDANNA, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

FATTO

I ricorrenti, in quanto muniti dei requisiti di ammissione, presentavano domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (**doc. 2**), in attuazione della disciplina regolamentare dettata dal Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 (**doc. 3**), come modificato dal Decreto Ministeriale 24.10.2024 n. 214, (**doc. 4**), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nelle regioni e con riferimento alle classi concorsuali, come indicate in epigrafe.

Essi quindi sostenevano la prova scritta nella sessione fissata per i giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre 2025, come da calendario comunicato dal Ministero resistente con Avviso n. 213231 del 05.11.2025 (**doc. 5**), che veniva svolta secondo la modalità computerizzata presso le sedi definite da ciascuna articolazione territoriale (**doc. 6**).

Al riguardo, occorre sin d'ora rilevare che la *lex specialis* recepiva pedissequamente la disciplina regolamentare che, nel determinare le condizioni di accesso al prosieguo delle operazioni selettive, stabiliva espressamente che *«Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»* (art. 8, co. 2).

Accadeva poi che, all'esito della correzione degli elaborati, con appositi Avvisi (**doc. 7**) gli Uffici Scolastici Regionali, competenti all'organizzazione della tornata di reclutamento e allo svolgimento delle operazioni selettive, pubblicavano le soglie minime

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

di idoneità per ciascuna classe concorsuale che risultavano dal coefficiente di contingentamento introdotto (ossia il triplo di posti banditi).

I ricorrenti, quindi, venivano esclusi dalla prova orale siccome avevano riportato un punteggio pari o superiore alla sufficienza aritmetica (**doc. 8**) ma comunque non utile per l'ammissione al prosieguo della procedura concorsuale.

Con successivi Avvisi (**doc. 9**), poi, gli Uffici Scolastici Regionali pubblicavano i calendari delle sessioni d'esame per l'espletamento dei colloqui conclusivi che sono oramai prossimi ad essere svolti.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti così come indicati in epigrafe, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome irragionevoli ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, *«L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066).

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva – in modo automatico e diretto – dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale e per singola classe concorsuale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai regolamenti ministeriali, invero uniche ed indistinte per ciascun profilo professionale bandito.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di accesso alla prova orale e, quindi, nell'individuazione dei candidati ammessi.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

III) SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO EX ART. 40 COD. PROC. AMM.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Sempre in rito, **occorre evidenziare l'ammissibilità dell'azione in forma collettiva in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvencono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.**

Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte con riferimento a procedure di reclutamento del personale scolastico, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare le condizioni per la proposizione del suddetto rimedio giudiziale, valorizzando appunto il nesso inscindibile sussistente tra il bando, quale atto presupposto e vincolante nei contenuti, e la determinazione individuale, quale atto meramente attuativo; nesso che rende quindi irrilevante l'impugnazione di provvedimenti diversi quando le ragioni dedotte si appuntano sulla medesima disciplina (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20.02.2024 n. 1687).

Nella presente vicenda, **le censure – uniche e indistinte per ciascun ricorrente – sono rivolte avverso la previsione regolamentare, recepita poi nella *lex specialis*, che dispone il contingentamento dei candidati ammessi alla prova orale in un numero pari a tre volte i posti banditi, sicché è del tutto indifferente l'impugnazione dei singoli elenchi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per ciascuna classe concorsuale**, siccome questi non sono censurati per vizi autonomi né tanto meno viene contestata l'attribuzione del punteggio (*recte*, la formulazione del giudizio) rispetto alla prova scritta di ciascuna candidato, ma piuttosto vengono impugnati soltanto nella parte in cui esprimono una scelta effettuata “a monte” dal Ministero resistente.

In tal senso, va ribadita l'ammissibilità della domanda proposta, ancorché nella forma del ricorso collettivo, a fronte della piena identità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.

La pretesa azionata, infatti, è assolutamente omogenea in relazione al *petitum* sostanziale, versando tutti i ricorrenti nel medesimo *status* di candidati idonei all'esito delle prove scritte, dal momento che tutte le eccezioni si incentrano unicamente sulla disciplina generale piuttosto che sulle determinazioni conclusive.

Le doglianze articolate, quindi, non producono alcuna differenziazione nella rispettiva posizione di ciascun ricorrente siccome l'accoglimento del ricorso è suscettibile di produrre la medesima utilità, ossia l'integrazione degli elenchi con i loro nominativi, ferme restando sia l'attribuzione dei punteggi che le rispettive collocazioni.

Orbene, come di recente osservato dal Consiglio di Stato, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione va condotta in relazione alla *causa petendi* ed al *petitum* che, evidentemente, involgono l'atto generale di regolamentazione della procedura selettiva (*lex specialis*), indipendentemente quindi dalla successiva formazione di distinte graduatorie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2022 n. 631 in tema Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Del resto, anche con riferimento alle procedure straordinarie di reclutamento, **il Consiglio di Stato ha evidenziato che la presenza in distinte graduatorie esclude che l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente inserito nel ricorso collettivo, finalizzato tuttavia alla tutela di situazioni soggettive omogenee e connotate dall'assenza di conflitto di interessi (anche potenziale), possa pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti** (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022 n. 1537).

Sul punto, infatti, va richiamato l'insegnamento del Giudice d'Appello secondo il quale il vaglio sulle eccezioni di rito non può essere condotto sulla base di “meri schemi formali e atomistici” che produrrebbero solo centinaia di processi identici, quali causa “fotocopia” suscettibili di ingolfare il sistema di giustizia, dovendo invece ispirarsi ai principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo.

Occorre pertanto aderire a quell'approccio “sostanzialistico” che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire essere il criterio da seguire della delibazione delle questioni di rito, laddove è stato precisato che *«l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo produrrebbe solo decine, se non centinaia, di cause e di processi pendenti avanti al Tribunale (...) chiamato a decidere cause-fotocopia, in quanto in esse ogni singolo ricorrente propone, e sarebbe costretto a proporre, le stesse identiche censure di*

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

legittimità in radice contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale, censure che invece potrebbero essere deliberate e sono state, in effetti, proposte in un unico giudizio, anche in attuazione, merita qui solo aggiungere, dei principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La giurisprudenza amministrativa più recente viene orientandosi verso una concezione non formalistica delle condizioni per proporre il ricorso collettivo e cumulativo, visione che, pur continuando doverosamente a considerare la proposizione di questo ricorso, come detto, un'eccezione ai principi di cui si è detto, secondo cui ogni distinto provvedimento si impugna con un distinto ricorso, tiene presente e pone in primario risalto nel valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il bene delle vite, oggetto del ricorso, e in rapporto a questo l'interesse azionato dai ricorrenti (...) Sono così rispettate sostanzialmente tutte le condizioni (Cons. St., Sez. III, 1° giugno 2020 n. 3449) al ricorrere delle quali è possibile ammettere, e doveva essere ammesso dal primo giudice, il ricorso collettivo e cumulativo, la cui trattazione in un simultaneus processus, avuto riguardo alla specificità e, si aggiunga, la delicatezza del presente giudizio, non solo è legittima, ma più che mai opportuna, senza inutile proliferazione di identici innumerevoli giudizi, identici, che ingolferebbero soltanto i ruoli dei diversi Tribunali amministrativi in tutta Italia, in assenza di specifiche contestazioni rivolte contro il singolo atto per vizi propri – e non derivati – dell'atto stesso» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045).

Con ogni evidenza, le chiare coordinate ermeneutiche illustrate nelle richiamate decisioni ben si attagliano alla presente controversia, sicché l'azione proposta è senz'altro ammissibile.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCURSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi siccome comportano l'esclusione dei ricorrenti che, all'esito della prova, hanno comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 8, co. 2 della *lex specialis*, a mente del quale «*Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi*» (art. 8, co. 2)».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso, quale specifico requisito di ammissione, dell'abilitazione all'insegnamento e/o di altro titolo equiparato.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

In tal senso, i ricorrenti hanno sicuramente dimostrato di possedere un livello di conoscenze e competenze senz'altro adeguate come ben si evince dalla valutazione

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

espressa sugli elaborati consegnati in occasione della prova scritta, avendo conseguito il punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica.

Orbene, come si avrà modo di evidenziare *infra* nell'apposita questione di legittimità costituzionale, lo sbarramento si rivela oggettivamente sproporzionato ed irragionevole alla luce dell'ordinamento vigente e, soprattutto, non è coerente con gli obiettivi del PNRR.

Le recenti modifiche legislative, infatti, prevedono espressamente la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali non soltanto per provvedere alla copertura dei posti originariamente banditi, ma anche per poter soddisfare l'ulteriore fabbisogno in organico che dovesse essere accertato dal Ministero resistente nel periodo di validità, mediante scorrimento per l'immissione in ruolo sia dei vincitori che degli idonei in turno di nomina. Ne deriva che, pur tenendo conto della cadenza annuale delle tornate di reclutamento, è comunque contraddittoria la scelta operata di voler circoscrivere drasticamente il novero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e, per l'effetto, le opportunità di figurare in elenchi che sono destinati ad essere impiegati anche oltre le esigenze programmate al momento dell'indizione del concorso.

Ed invero, alla luce degli obiettivi assunzionali che sono stati concordati con l'Unione Europea, non appare affatto essere coerente lo sbarramento introdotto che, di contro, rischia di rendere incapienti le graduatorie rispetto al reale fabbisogno e, soprattutto, agli impegni assunti con il PNRR.

I provvedimenti impugnati, pertanto, producono una grave ed illegittima lesione al principio del *favor participationis* che non rinviene alcun fondamento in plausibili ragioni di interesse pubblico.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25) e riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento, si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), come modificato

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dall'art. 14 *bis* del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), laddove prevede che «*Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi*».

La norma in parola, infatti, si pone in stridente contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e trasparenza (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione

1) Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa integra* e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

2) Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria “rilevanza” in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

3) La questione, poi, è “non manifestamente infondata” dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

4) Sussiste infine l’interesse all’accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti, dal momento che, qualora cassata dall’ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l’ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l’individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta. In sintesi, rinviando in prosieguo ogni più ampia argomentazione, va eccepita l’irragionevolezza della norma impugnata, dal momento che – come rilevato nel motivo di ricorso – determina l’ingiusta esclusione di candidati che, invero, hanno dimostrato di

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

possedere un livello di conoscenze e competenze senz'altro adeguate, avendo conseguito il punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica.

Si tratta infatti di una soglia di sbarramento oltre modo elevata rispetto, sproporzionata rispetto all'articolazione della procedura concorsuale in distinte prove, oggettivamente incongrua in considerazione della prescrizione di specifiche qualifiche professionali quali requisiti di ammissione, e comunque oggettivamente inadeguata a garantire una corretta selezione conforme ai principi costituzionali.

In questo senso, la disposizione censurata viola chiaramente il principio meritocratico, siccome impedisce a candidati, in possesso comunque di una solida preparazione e di competenze professionali adeguate, di poter incrementare il punteggio complessivo tramite il colloquio e, quindi, di collocarsi nella graduatoria definitiva in posizione utile alla nomina, colmando così il divario che li divide attualmente dai candidati ammessi al prosieguo delle operazioni selettive.

Orbene, come noto, il meccanismo adottato, ossia il contingentamento dei candidati definito in un numero risultante dell'applicazione di un multiplo fisso (triplo) rispetto ai posti banditi, rappresenta una misura che è finalizzata a determinare la platea di coloro che possono accedere alle prove concorsuali di merito, tant'è vero che esso viene disciplinato in relazione al test preliminare, onde mitigare l'impatto organizzativo a carico dell'Amministrazione resistente.

In altri e più chiari termini, esso costituisce un "filtro" volto a ridurre il novero di candidati da selezionare, così da facilitare l'espletamento di una fase (ossia la prova scritta) che – notoriamente – presenta maggiori difficoltà organizzative, dovendo approntarsi aule e postazioni in numero sufficiente nonché costituire sotto-commissioni proporzionate agli elaborati da correggere.

Diversamente, nel caso di prova orale, che si configura come un mero colloquio su argomenti già affrontati rispetto ai quali la disamina del candidato è oggettivamente più semplice e priva di formalismi particolari, tali esigenze non si rinvergono affatto, essendo

senz'altro più semplice predisporre gli aspetti organizzativi necessari, trattandosi soltanto di fissare un numero maggiore di date nelle sessioni da calendarizzare.

Di contro, il contingentamento della platea dei candidati comunque risultati in possesso di conoscenze e competenze adeguate è suscettibile di incidere notevolmente ed in modo del tutto sproporzionato sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'individuazione dei soggetti più preparati e formati professionalmente.

A tali soggetti, quindi, viene ingiustamente impedito di poter migliorare il proprio punteggio complessivo e, quindi, di superare i candidati ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, sicché, paradossalmente, potrebbero essere reclutati anche candidati meno preparati rispetto a quelli intempestivamente esclusi.

Ma non solo!

Va altresì rimarcato come il meccanismo in parola è ormai incoerente e contraddittorio rispetto all'attuale quadro normativo, a fronte di novelle legislative che hanno profondamente mutato le modalità di reclutamento del personale docente.

In tal senso, rileva innanzi tutto la novella legislativa dettata dal DL PA 2025 che ha temporaneamente sospeso in via generale (e quindi per tutto il pubblico impiego) la norma cd. taglia-idonei consentendo così l'utilizzo delle graduatorie ancora valide ed efficaci prima dell'indizione di una nuova tornata concorsuale.

L'art. 4, co. 9 del d.l. 14.03.2025 n. 25 (conv. con L. 09.05.2025 n. 69) statuisce che «*Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 [ndr. quale quello di cui è causa] non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».

Con ogni evidenza, la norma in parola offre un oggettivo spunto interpretativo di ordine sistematico per evidenziare la manifesta irragionevolezza dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui circoscrivono la platea dei candidati ammessi alla prova orale a fronte

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

di graduatorie che, invero, non sono più limitate ai soli candidati vincitori, come invece *ab origine* previsto.

Da ultimo, poi, proprio con riferimento al settore scolastico, il recentissimo DL PNRR 2025 ha superato l'originario contingentamento dei posti assegnati alle procedure di reclutamento bandite nel 2023.

L'art. 2, co. 1 del d.l. 07.04.2025 n. 45 (conv. con L. 05.06.2025 n. 79), infatti, nel modificare l'art. 59 del d.l. 25.05.2021 n. 73, ha disposto espressamente che *«Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 11, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale»*.

Con ogni evidenza, la norma de qua ha modificato profondamente le regole di reclutamento, dal momento che risulta superata la previsione che, *ab origine*, conformava le procedure assunzionali del settore scolastico, laddove, a fronte dell'obbligo di

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

rispettare la cadenza annuale nell'indizione dei concorsi, veniva disposta la pubblicazione di una graduatoria composta di soli vincitori.

Ad oggi, invece, la facoltà introdotta dal Legislatore di utilizzare le graduatorie in scorrimento per la copertura del fabbisogno in organico mediante la nomina anche dei idonei, consolida oggettivamente le aspettative dei candidati all'immissione in ruolo, aprendo alla possibilità di concorrere non solo sui posti messi a concorso ma anche sulle disponibilità ulteriori.

Alla luce di tanto, quindi, appare irragionevole in quanto privo di qualsiasi valida giustificazione ridurre il novero di soggetti che possono potenzialmente figurare nella graduatoria definitiva e, conseguentemente, ambire all'assunzione sui posti vacanti e disponibili che dovessero residuare nel periodo di validità.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rilevato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, tenuto conto dell'effetto escludente dal concorso di cui è causa, sicché il danno è *in re ipsa*, venendo ad essere preclusa la partecipazione al canale di reclutamento ordinario per l'immissione nel ruolo docente.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti e, quindi, nella valutazione cd. bilaterale del requisito cautelare in parola, non vi è chi non veda come sia senz'altro prevalente l'interesse di cui sono portatori i ricorrenti, che comunque sono muniti di una solida preparazione formativa.

In tal senso, infatti, è dirimente osservare come essi siano risultati idonei all'esito della correzione della prova scritta, invero oltremodo rigorosa e selettiva, dal momento che hanno conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza aritmetica (60/100 pt.), dimostrando così il possesso di un livello di competenze e conoscenze senz'altro adeguato a svolgere le funzioni di insegnamento.

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Orbene, la mancata ammissione al prosieguo delle operazioni selettive determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come evidenziato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, essendo piuttosto finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Ne deriva che, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

evita che il rapporto giuridico possa essere considerato “esaurito”, non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest’ottica, ben si comprende l’importanza della misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura de qua anche nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità costituzionale della norma censurata.

P Q M

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all’avvocato dichiarato antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell’importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 30.01.2026

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, evidenziano a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che è ormai imminente l’espletamento della prova orale.

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Come si evince dai calendari prodotti, infatti, sono in corso di svolgimento o comunque sono prossimi ad essere effettuati i colloqui conclusivi della procedura concorsuale di cui è causa, sicché è di palmare evidenza l'esigenza di mantenere la *res adhuc integra* nelle more della definizione del giudizio.

In tal senso, vale osservare come la cronologia dei lavori sia oggettivamente incompatibile con la deliberazione in sede collegiale della richiesta di tutela cautelare poiché il pregiudizio patito verrebbe inevitabilmente a consolidarsi a seguito dell'espletamento delle prove e della conseguente impossibilità di accedere al prosieguo del concorso.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione delle successive prove orali e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 30.01.2026

(avv. Guido Marone)

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quali difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2939 del 09.10.2025 (pubblicato in data 10.10.2025 sul sito InPA), recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la Regione e classe di concorso indicate in epigrafe, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web
dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 30.01.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 30/01/2026 11:03:20

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 697 del 31 gennaio 2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 1293/2026. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".